

Corso di Diritto Commerciale

Anno accademico 2018-2019
PROF. MASSIMO RUBINO DE RITIS

Powered by




Control editing Mario Passaretta

Il diritto d'impresa


- Le norme utilizzate sono reperibili, gratuitamente, sul sito: **www.normattiva.it**

I consorzi fra imprenditori



I consorzi

Definizione, art. 2602 c.c.: [I]. Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.



Il contratto di consorzio

Il contratto può essere stipulato solo fra imprenditori ed è necessario rispettare la seguente forma e contenuto:

Art. 2603 c.c.: [I]. Il contratto deve essere fatto **per iscritto sotto pena di nullità**.

[II]. Esso deve indicare:

1) **l'oggetto e la durata del consorzio**; 2) **la sede** dell'ufficio eventualmente costituito; 3) gli obblighi assunti e i **contributi dovuti** dai consorziati; 4) le attribuzioni e i **poteri degli organi** consortili anche in ordine alla **rappresentanza** in giudizio; 5) le **condizioni di ammissione di nuovi consorziati**; 6) i casi di **recesso** e di **esclusione**; 7) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.

[III]. Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse.

[IV]. Se l'atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote ad una o più persone, le **decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all'autorità giudiziaria**, se sono manifestamente inique od erranee, **entro trenta giorni dalla notizia**

(segue) Il contratto di consorzio

Il contratto di consorzio è un contratto **tendenzialmente aperto**: art. 1332 c.c., [I]. Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari.

Recesso del consorziato ed **esclusione** del consorziato → Le cause devono essere previste nel contratto

In mancanza si applica l'art. 2610 c.c.: [I]. Salvo patto contrario, in caso di **trasferimento** a qualunque titolo **dell'azienda** l'acquirente **subentra** nel contratto di consorzio.

[II]. Tuttavia, se sussiste una **giusta causa**, in caso di trasferimento dell'azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, **l'esclusione** dell'acquirente dal consorzio.

Liquidazione della quota. Scioglimento del consorzio

Al consorziato **receduto o escluso** spetterebbe la liquidazione della propria quota di partecipazione al fondo-nei consorzi con attività esterna-. Il punto non è pacifico!

Lo scioglimento del consorzio avviene secondo quanto disposto dall'art. 2611 c.c.:

- 1) per il decorso del **tempo** stabilito per la sua durata;
- 2) per il conseguimento **dell'oggetto** o per l'impossibilità di conseguirlo;
- 3) per **volontà** unanime dei consorziati;
- 4) per **deliberazione** dei consorziati, presa a norma dell'articolo 2606, se sussiste una **giusta causa**;
- 5) per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge;
- 6) per le altre cause previste nel contratto.

Consorzi con attività esterna

la **pubblicità** legale

1) PUBBLICITA' Art. 2612 c.c.

[I]. Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove l'ufficio ha sede [2635].

[II]. L'estratto deve indicare:

- 1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio;
- 2) il cognome e il nome dei consorziati;
- 3) la durata del consorzio;
- 4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri;
- 5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.

[III]. Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati.

(segue) Consorzi con attività esterna

rappresentanza e fondo consortile

2) Rappresentanza in giudizio. Art. 2613 c.c.:

[I]. I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza è attribuita ad altre persone.

3) Fondo consortile. Art. 2614 c.c.:

[I]. I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

(segue) Consorzi con attività esterna

le obbligazioni consortili

4) Responsabilità verso i terzi. Art. 2615 c.c.:

[I]. Per le obbligazioni assunte *in nome del consorzio* dalle persone che ne hanno la rappresentanza [2612n. 4], i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul **fondo consortile** (1).

[II]. Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio *per conto dei singoli consorziati* rispondono **questi ultimi solidalmente col fondo consortile**. In caso d'insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote [1299].

Le società consortili il Problema

Che disciplina?

TESI DISCIPLINA MISTA:

norme societarie per profili formali
(organi)

e norme del consorzio per profili sostanziali
(rapporti fra soci e con i terzi)

TESI DISCIPLINA TIPO SOCIETARIO

ma inclusione clausole tipicamente consortili
esempio di clausola per contributi aggiuntivi (art. 2615-ter c.c.)

L'associazione in partecipazione

Ne parliamo per distinguerla dai contratti associativi – ne parliamo per una differenza con la società in accomandita semplice !



L'associazione in partecipazione

La nozione, art. 2549, comma 1: [I] Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una *partecipazione agli utili* della sua impresa o di uno o più affari *verso il corrispettivo di un determinato apporto*



Contratto di associazione in p.



apporto



utili

L'associazione in partecipazione

Il consenso



L'associazione in partecipazione

Il controllo dell'associato sull'associante



L'associazione in partecipazione

Partecipazione agli utili e alle perdite.

Art. 2554 c.c.

[I]. Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.

[II]. Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell'articolo 2102.